



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per la lotta alla povertà e
per la programmazione sociale
Divisione II

via email:

DGInclusioneDiv2@lavoro.gov.it

DRP/IF-PS-MT/150485

(Rif.: Nota vs. prot. n. 3896 del 15/5/2020)

Oggetto: Accesso ai dati presenti nel Sistema informativo del Reddito di cittadinanza da parte dei Consiglieri Comunali. Invio chiarimenti.

Con la nota in epigrafe, codesto Ministero ha chiesto a questa Autorità chiarimenti in merito alla *“possibilità di consentire ai Consiglieri comunali l'accesso all'elenco dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel Comune nel quale questi svolgono il proprio mandato, tenuto conto di quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000”*, considerato *“l'impatto di carattere generale che la suddetta risposta ha sull'interpretazione e applicazione del Decreto Legge 4/2019, con riguardo all'accesso alle informazioni relative ai componenti il nucleo familiare beneficiario RdC”*.

Al riguardo, si fa presente che, nell'ambito della disciplina in materia di Reddito di cittadinanza (di seguito, “Rdc”) stabilita dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito, “d.l.”), e dal decreto ministeriale 2 settembre 2019 (di seguito, “d.m.”), all'interno del Sistema informativo del Rdc opera la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (di seguito, “GePI”), *“istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni, in forma singola o associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari”* (art. 2, comma 2, del d.m.).

Come ricordato anche da codesto Ministero, *“Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze”* (art. 2, comma 8, del d.m.).





Ai fini dell'individuazione delle platee dei beneficiari, è previsto che il Sistema informativo del Rdc sia alimentato da Inps e Anpal con informazioni relative ai componenti dei nuclei beneficiari (art. 3, comma 1, del d.m.), allo scopo di consentire a codesto Ministero di costituire l'elenco dei beneficiari (comma 3). Spetta a codesto Ministero l'identificazione dei componenti del nucleo familiare che devono essere convocati dai servizi competenti dei Comuni; in esito a tale identificazione è costituito l'elenco dei beneficiari, che vengono comunicati al GePI (art. 2, comma 3, del d.m.).

Vengono, dunque, messi a disposizione del GePI i dati necessari per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno e per la gestione dei progetti utili alla collettività ai sensi dell'art. 4, comma 15, del d.l. (art. 3, comma 4, del d.m.). Per il tramite del GePI, i predetti dati sono poi messi a disposizione dei Comuni (art. 5, comma 2, del d.m.) per lo svolgimento delle funzioni di: assegnazione dei nuclei beneficiari ai cc.dd. *case manager*; convocazione dei beneficiari; analisi preliminare; quadro di analisi approfondito; patto di inclusione sociale; monitoraggio del patto. A questo fine, sono successivamente descritti nel dettaglio i dati contenuti nel GePI per lo svolgimento delle predette funzioni (cfr., nello specifico, i commi successivi dell'art. 5 e l'all. 3 del d.m.).

Il quadro delle ulteriori informazioni messe a disposizione dei Comuni dal Sistema informativo del Rdc è completato dal Piano tecnico di interoperabilità (art. 6 e all. 5 del d.m.). In particolare, sempre con riferimento ai Comuni – che si coordinano a livello di ambito territoriale – sono gli operatori dei relativi servizi competenti ad operare direttamente sulla piattaforma, in conformità alla disciplina di settore, che assicura accessi selettivi (art. 5, comma 8, del d.m., ai sensi dell'art. 6 del d.l.).

Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito sottoposto da codesto Ministero, si ritiene che, una volta che l'elenco dei beneficiari del Rdc sia entrato nella sfera di competenza del Comune per il tramite del GePI, il Comune divenga titolare del trattamento in relazione all'elenco dei beneficiari ivi residenti. In questo suo ruolo, il Comune è quindi tenuto al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – di seguito, “Regolamento”), con particolare attenzione al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24), dei presupposti di liceità del trattamento (artt. 6, 9 e 10 del Regolamento; artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* – di seguito, “Codice”) e della necessità di adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento).

Conseguentemente, tali informazioni, risultando detenute dai Comuni al fine di perseguire le proprie funzioni istituzionali previste dalla legge, diventano accessibili da parte dei consiglieri comunali nell'esercizio del loro diritto di accesso di cui all'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, come interpretata e applicata negli anni anche dal Garante (cfr., da ultimo, il provv. n. 369 del 25 luglio





2013, reperibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. *web* n. 2536172; ma anche, tra gli altri, la nota 20 maggio 1998, doc. *web* n. 40979; il comunicato stampa 9 giugno 1998, doc. *web* n. 48924; il parere 10 giugno 1998, doc. *web* n. 39348; la nota 8 giugno 1999, doc. *web* n. 40369; la nota 8 febbraio 2001, doc. *web* 1075036; la nota 4 aprile 2001, doc. *web* n. 42070; il provv. 14 luglio 2005, doc. *web* n. 1157675), oltre che della specifica disciplina di settore (a partire dal d.l. 4/2019 e del relativo d.m. attuativo, precedentemente citati).

In particolare, nei richiamati interventi del Garante è stato evidenziato che il diritto di accesso riconosciuto ai titolari di cariche elettive è direttamente funzionale non tanto a un interesse personale del consigliere, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito e, quindi, alla funzione di rappresentanza della collettività. In linea generale, quindi, la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne delimita la portata (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, sent. 26 settembre 2000, n. 5109; Cons. Stato, sent. 2 aprile 2001, n. 1893; Cons. Stato, sent. 4 maggio 2004, n. 2716; Cons. Stato, sent. 11 maggio 2004, n. 2966; Cons. Stato, sent. 9 dicembre 2004, n. 7900; Cons. Stato, sent. 20 ottobre 2005, n. 5879).

Quanto all'individuazione delle notizie e informazioni utili alle quali può essere consentito l'accesso, deve farsi riferimento a tutti gli atti e ai dati che possano essere effettivamente utili allo svolgimento dei compiti del consigliere e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente. Ciò anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1298; Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846, Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2000 n. 5109, Cons. Stato, sez. V, sent. 17 settembre 2010, n. 6963).

Dal canto suo, l'amministrazione destinataria dell'istanza, cui spetta entrare nel merito della valutazione della richiesta, essendo l'unico soggetto competente ad accertare l'ampia e qualificata posizione di pretesa del consigliere all'ottenimento delle informazioni *ratione officii*, è tenuta a rispettare il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento), il cui scrutinio deve diventare ancora più rigoroso quando la richiesta di accesso riguarda particolari categorie di dati (art. 9 del Regolamento) o dati relativi a condanne penali o a reati (art. 10 del Regolamento), consentendo nei singoli casi l'accesso alle sole informazioni che risultano indispensabili per lo svolgimento del mandato, nonché nel rispetto di misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 2-*sexies* del Codice) – a questo proposito, cfr. quanto stabilito nel citato provv. del Garante n. 369 del 25 luglio 2013 (doc. *web* n. 2536172).

La disciplina sulla protezione dei dati personali, consente, infatti, il trattamento di categorie particolari di dati personali quando “*il trattamento è necessario per motivi di*





interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” (art. 9, comma 1, lett. g) del Regolamento). Può dunque considerarsi di rilevante interesse pubblico il trattamento delle sole informazioni “indispensabili” allo “svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo” (art. 2-sexies, comma 2, lett. h) del Codice). In base a tale disposizione pertanto, il diritto di accesso a particolari categorie di dati da parte dei consiglieri incontra un limite nel rispetto dei principi di indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione perseguita.

In tale quadro, va rilevato che anche la giurisprudenza amministrativa ha introdotto alcuni bilanciamenti in ordine al concreto esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale o provinciale, individuando alcune limitazioni nelle modalità di esercizio di tale diritto. È stato precisato, in particolare, che le istanze di accesso dei consiglieri non possono eccedere i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (cfr., Cons. Stato, sez. V, sent. 11 dicembre 2013, n. 5931; Tar Sardegna, sez. I, sent. 16 gennaio 2008, n. 32; Cons. Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2002, n. 6293; Cons. Stato, sent. 2 settembre 2005, n. 4471; Cons. Stato, sez. IV, sent. 21 agosto 2006, n. 4855; Cons. Stato, 28 dicembre 2007, n. 6742) e che non sono inerenti alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandate al consigliere dalla legge richieste di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in forme di controllo specifico e minuzioso su singoli atti dell'ente di riferimento (cfr. Tar Molise Campobasso, sez. I, sent. 3 settembre 2019, n. 285, in merito al diniego opposto ad un'istanza presentata da alcuni consiglieri regionali all'accesso ad aree del sistema informatizzato regionale quale quella contabile e patrimoniale; Cons. Stato, sez. V, sent. 28 novembre 2006, n. 6960).

Inoltre, nel rispetto del principio di *privacy by default* (art. 25, par. 2, del Regolamento), dovranno essere adottate modalità di accesso compatibili con quanto stabilito nella citata normativa di settore e consistenti, pertanto, nell'accesso esclusivamente da parte di specifici utenti accreditati, ai sensi di quanto stabilito nell'all. 3 del d.m. (cfr. nello specifico, il par. 7). Sono pertanto escluse forme di consultazione diretta ed estrazione delle informazioni direttamente da parte dei consiglieri stessi.

Si consideri, infine, che i consiglieri, una volta acquisite le informazioni tramite il ricorso a questo specifico istituto, sono tenuti all'obbligo del segreto, in particolare nel caso abbiano avuto accesso ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 11 dicembre 2013, n. 5931), nonché a rispettare i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi ad esempio all'art. 2-septies, comma 8 del Codice, che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute).





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Ne consegue che sono i consiglieri medesimi a rispondere dell'eventuale utilizzo non conforme delle informazioni, anche sul piano della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Si resta a disposizione per chiarimenti.

IL DIRIGENTE

Francesco Modafferi

(documento sottoscritto con firma digitale)



Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma
Tel. +39 06 69677.1 – FAX: +39 06 696773785
Email: drp@gpdp.it
www.garanteprivacy.it